

STUDIO LEGALE SINISCALCO
AVV.MARCO SINISCALCO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
CORSO VITTORIO EMANUELE N. 174
84122-SALERNO
PEC avv.marcosiniscalco@legalmail.it

TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

RICORSO (EX ART. 1451 C.P.C.)
nelle forme urgenti- ex art. 700 c.p.c.

CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DI EVENTUALI
LITISCONSORTI

Per la Prof.ssa TREZZA ADELE, C.F.: TRZ DLA 66E71 C361J, nata a Cava de'Tirreni (SA) il 31/05/1966, elett.te domiciliata nello studio del suo procuratore avv. Marco Siniscalco C.F.: SNSMRC45M27H703L, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto presso lo studio di Corso Vittorio Emanuele n. 174 laddove dichiara di voler ricevere ogni comunicazione alla seguente pec: avv.marcosiniscalco@legalmail.it, tel. cell 3393098127

RICORRENTE



STUDIO LEGALE SINISCALCO
AVV.MARCO SINISCALCO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
CORSO VITTORIO EMANUELE N. 174
84122-SALERNO
PEC avv.marcosiniscalco@legalmail.it

CONTRO

- **MIUR Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p. t.** ,C. F. 80185250588, con sede in Roma Viale Trastevere, 76/A, domiciliato ex lege c/o l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, C.so V. Emanuele civ. 58.
- **Ufficio Scolastico Provinciale -Salerno, in persona del legale rapp.te p. t.**,C. F. 95074310657, con sede in Salerno alla via Monticelli 1, domiciliato ex lege c/o l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, C.so V. Emanuele civ. 58.

RESISTENTE

e nei confronti di

- Tutti i docenti iscritti nelle graduatorie interessate, ad esaurimento, valide per il biennio 2020/2022 di tutti gli ambiti territoriali, provinciali, ossia di tutti i docenti che in virtù del reinserimento in graduatoria della ricorrente prof.ssa TREZZA ADELE nelle graduatorie ad esaurimento nell'ambito territoriale della Provincia di Salerno per la scuola media secondaria di 1° grado A030 – medie A056 – liceo musicale A055 – scavalcati dalla ricorrente.

POTENZIALI RESISTENTI

PER

Il riconoscimento del valore abilitante di A.F.A.M., congiunto al possesso dei Crediti Formativi (C.F.U.) diploma A.F.A.M. abilitante, come sancito dal Tribunale di Salerno (dott. Cantillo) nonché ***in forza dell'atto adottato dalla Commissione Europea di cui appresso.***



IN FATTO

La ricorrente è una docente in possesso del diploma magistrale e del diploma abilitante nelle graduatorie A030 ad insegnamento musicale di 1° grado, essendo in possesso del ***diploma di pianoforte rilasciato dal Conservatorio di Salerno*** per le scuole medie A056 e Liceo musicale A055, e pertanto ha diritto ad essere inserita nelle graduatorie permanenti valide per il biennio 2020/2022 ed esattamente è in possesso dei seguenti titoli culturali:

- 1) diploma A.F.A.M. pianoforte classe concorso AJ56 conseguito presso il Conservatorio di Benevento;
- 2) diploma di liceo Scientifico conseguito presso Istituto Sapiientia Pagani;
- 3) 24 CFU conseguiti presso Università Giustino Fortunato di Benevento;
- 4) certificazione linguistica LRN Level 1 Certificate in SOL International (CEFB2);
- 5) Mater "EDUCATORE MUSICALE PROFESSIONALE: Esperto in didattica musicale per la scuola primaria e secondaria di I grado conseguito presso Università Giustino Fortunato di Benevento.

PER LA DISAPPLICAZIONE

QUALE ATTI PRESUPPOSTI dei seguenti provvedimenti:

IN FORZA

dell'atto adottato dalla COMMISSIONE EUROPEA in data 31/01/2014 che ha riconosciuto il VALORE ABILITANTE di tale titolo in possesso della ricorrente.

Sarebbe stato naturale che in occasione dell'emanazione del decreto Ministeriale di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, intervenuto successivamente



all'atto della COMMISSIONE EUROPEA il MIUR tenesse conto di tale circostanza e prevedesse, con una norma AD HOC il nuovo inserimento nelle graduatorie in questione, dei soggetti in possesso del relativo titolo abilitante.

Il Governo anziché provvedere in tal senso ha dato solo riscontro parziale all'atto COMUNITARIO riconoscendo valore abilitante il diploma magistrale solo per ciò che attiene le graduatorie di istituto prevedendo con l'atto impugnato l'inserimento in I fascia degli aspiranti diplomati, mentre non ha considerato il titolo ai fini dell'inserimento delle graduatorie ad esaurimento.

I DD.MM. devono considerarsi pertanto, illegittimi e viziati nella parte impugnata, in quanto l'atto della COMMISSIONE EUROPEA di cui sopra è entrato a far parte del nostro ordinamento scolastico senza alcuna limitazione e senza che fosse necessario un preventivo atto di recepimento da parte del MIUR essendo il provvedimento comunitario immediatamente applicabile ed esecutivo dal momento della sua emanazione, ossia dal 31/01/2014, in virtù di tale atto il MIUR **è obbligato** a rettificare e modificare i suddetti DD.MM. prevedendo e consentendo l'inclusione della ricorrente per la prima volta nelle graduatorie ad esaurimento ed in I fascia nelle graduatorie d'Istituto.

Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario

Preliminarmente occorre evidenziare come oggetto del presente giudizio sia il diritto soggettivo della ricorrente ad essere inserita in graduatoria con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario.

La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto costantemente la giurisdizione del



giudice ordinario per le controversie relative all'inserimento nelle graduatorie assimilando in senso lato poteri esercitati in proposito dall'amministrazione a quelli del datore di lavoro che fronteggia situazioni di diritto soggettivo dei lavoratori i quali svolgono pretese relative alla conformità a legge agli atti di gestione delle graduatorie ad esaurimento. Cassazione Sezioni Unite Sentenza numero 17466 del 2009 numero 3401 del 2008 numero 3399 del 2000 sulle graduatorie permanenti;

nello stesso senso la Sentenza del Consiglio di Stato numero 11 del 2011 che ritiene non compresa nella nozione di procedura concorsuale per l'assunzione intesa come procedura caratterizzata dall'emanazione di un bando e dalla redazione della graduatoria, la fattispecie dell'inserimento degli insegnanti in possesso di determinati requisiti nelle graduatorie ad esaurimento.

Così Cassazione sentenza numero 3677 del 16 febbraio 2009, è il ***“potere del Giudice Ordinario di disapplicare atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione In tutti i casi in cui gli stessi costituiscono provvedimenti presupposti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che lato organizzativo genere sia definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice Amministrativo.***

Ciò comporta che il provvedimento di macro organizzazione da un lato rimanga operativo in generale e, dall'altro, essendo privato gli effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione consequenziale”.

A tal proposito è appena il caso di richiamare la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2013 con la quale viene sancita definitivamente la diversità delle graduatorie dei concorsi e la conseguente impugnabilità davanti a giudici diversi



da quelli amministrativi, in particolare il Giudice del Lavoro.

A tal proposito si confronti anche una recentissima sentenza del **Tar Lazio sezione III n. 7458 del 25 maggio 2015**, che, in tema di giurisdizione afferma che senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, sulle controversie aventi ad amministrazioni pubbliche espressamente già riconosce.

Ne deriva che la ricorrente ha piena facoltà di rivolgere al giudice ordinario la presente domanda, porta la tutela del rapporto lavorativo previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti.

MA VI E' DIPPIU'

Dalla lettura coordinata delle disposizioni normative, si ricava che, al fine di accedere alle procedure concorsuali per l'insegnamento, sia necessario il possesso congiunto della laurea o di un diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello e dei 24 crediti e che il possesso congiunto **di questi ultimidue titoli sia equiparato all'abilitazione.**

Sulla scorta di tale ragionamento... deve evidenziarsi come l'omesso inserimento, quale titolo di accesso alla seconda fascia delle graduatorie (elenchi aggiuntivi), del possesso dei 24 crediti, unitamente ad una laurea o un diploma ad esso equiparato, appaia irragionevole e debba, **dunque, ritenersi già sufficiente ai fini dell'inserimento nella seconda fascia della graduatoria.**

Ciò posto, deve rilevarsi come, nel caso di specie, la ricorrente abbia conseguito ed è in possesso di 24 crediti formativi universitari o accademici (C.F.U./C.F.A.) nella classe



di insegnamento;

Pertanto LA RICORRENTE DOCUMENTA E DICHIARA QUANTO SEGUE nel seguente elenco:

- 1) diploma A.F.A.M. pianoforte classe concorso AJ56 conseguito presso il Conservatorio di Benevento;
- 2) diploma di liceo Scientifico conseguito presso Istituto Sapiientia Pagani;
- 3) 24 CFU conseguiti presso Università Giustino Fortunato di Benevento;
- 4) certificazione linguistica LRN Level 1 Certificate in SOL International (CEFB2);
- 5) Mater "EDUCATORE MUSICALE PROFESSIONALE: Esperto in didattica musicale per la scuola primaria e secondaria di I grado conseguito presso Università Giustino Fortunato di Benevento.

Servizio scuole statali.

- 1) Istituto Comprensivo Statale Buccino codice A030 dal 21/11/2011 al 22/12/2011;
- 2) Istituto Comprensivo Statale Lanzara codice AJ56 dal 19/11/2012 al 30/06/2013;
- 3) Istituto Comprensivo Statale Colliano codice AJ56 dal 23/09/2013 al 30/06/2014;
- 4) Istituto Comprensivo Statale Colliano codice AJ56 dal 15/09/2014 all'8/03/2015;
- 5) Istituto Comprensivo Statale Scafati Anardi codice AJ56 dal 9/03/2015 al 30/06/2015;
- 6) Istituto Comprensivo Statale Campagna Capoluogo codice AJ56 dal 29/09/2015 al 30/05/2016;
- 7) Istituto Comprensivo Statale Campagna capoluogo codice AJ56 dal 28/10/2016



al 30/06/2017;

8) Istituto Comprensivo Statale Eboli Romano codice AJ56 dal 2/10/2017 al 26/03/2018;

9) Istituto Comprensivo Statale Montalcini Salerno codice AJ56 dal 27/09/2018 al 30/06/2018;

10) Istituto Comprensivo Statale Campagna Capoluogo codice AJ56 dall'8/10/2018 al 31/08/2019;

11) **Istituto Comprensivo Statale Montalcini Salerno codice AJ56 dal 24/09/2019 al 30/06/2020.**

Ne deriva che il <<diploma di vecchio ordinamento conseguito prima dell'entrata in vigore della legge del 24.12.2012 n. 228 è equiparato ai cosiddetti diplomi accademici di secondo livello (...) come detto l'art. 1, comma 107 ha equiparato il diploma AFAM vecchio ordinamento (ante 1999) ai diplomi accademici di secondo livello.

E' pertanto irragionevole la scelta ministeriale di ritenere quale titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento quello di maturità magistrale conseguito entro il 2002 e non anche quello rilasciato ante 1999 dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (cfr. Tribunale Pavia del 14.09.2015; cfr. Tribunale di Benevento ordinanza del 23.01.2015). ne deriva che la ricorrente in possesso sia del diploma di scuola secondaria superiore che di quello AFAM vecchio ordinamento ... ha diritto all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (G. a E.) nella parte in cui non si è disposto il nuovo inserimento per la scuola secondaria di primo e secondo grado forniti del diploma magistrale, titolo del tutto abilitante come stabilito dall'atto ufficiale della Commissione Europea.



SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO DEL TRIBUNALE ADITO

La Suprema Corte di Cassazione con la conferma della correttezza dell'instaurazione del contenzioso presso il Tribunale del Lavoro in cui ricade la sede di ultimo/effettivo servizio del lavoratore precario in caso di ricorsi volte alla costituzione del rapporto di lavoro con il MIUR.

Ed infatti, l'aria territoriale ultima presso cui la docente ha avuto il regolare servizio è stato presso l'istituto delle scuole Barra I.C.G. di Salerno (Vedi allegato) dal 27 settembre 2019 al 30 giugno 2020; ne deriva, pertanto, che: “la corretta instaurazione del contenzioso e ribadendo che l'ultimo servizio utile alle dipendenze del MIUR prestato dalla docente precaria era ricadente proprio all'interno della circoscrizione del Tribunale di Salerno in forza della “ regola di cui all’art. 413 comma 5 c.p.c., secondo il quale, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, è competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

La Suprema Corte, dunque, richiamando il principio “ancor più generale in base al quale, nel caso in cui ho un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione”, lo ritiene determinante per affermare “la competenza, in relazione al ricorso di docente precaria, del Tribunale del circondario nel quale essa prestava la propria attività” al momento della



proposizione del primo ricorso.

ART. 700 C.P.C.

SUL FUMUS BONI IURIS

PERICULUM IN MORA

“Va osservato come il ricorso sia fondato e meriti accoglimento. Ed invero, deve, anzitutto, ricordarsi come, ai fini della concessione dei provvedimenti d’urgenza più idonei ad assicurare, provvisoriamente, gli effetti della decisione di merito, sia necessario verificare la ricorrenza del *fumus boni iuris*, ossia della probabile esistenza del diritto fatto valere e del *periculum in mora*, cioè della sussistenza di un danno imminente ed irreparabile, suscettibile di verificarsi nelle more del futuro (eventuale) giudizio di merito.

Nel caso di specie, sussistono entrambi i presupposti anzidetti.

Ed invero, sotto il primo profilo, deve evidenziarsi come, a mente dell’art. 1 comma 110 della L. n. 107/15, a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali, per titoli ed esami, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Si ribadisce ancora una volta, per maggiore chiarezza che la ricorrente possiede il diploma di SASSOFONO, vecchio ordinamento, presso il Conservatorio di Musica di SALERNO, idoneo all’insegnamento sulle classi di concorso A029 – A030 – AK55 – AK56



ed abbia conseguito i 24 C.F.U., nell'a.s. 2017/2018, presso l'Università di Benevento, con la conseguenza che deve ritenersi integrato il ***fumus boni iuris***.

Ad analoghe conclusioni, deve pervenirsi con riguardo al ***periculum in mora***.

Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora, in quanto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di seconda fascia priverebbe il ricorrente della possibilità di ottenere supplenze di durata annuale per l'a.s. 2020/2021 ed il ricorso alla tutela, ex art. 700 c.p.c., si rivela necessario in considerazione del fatto che il giudizio di merito vanificherebbe la possibilità di essere inserito nella graduatoria, con conseguente pregiudizio anche per la professionalità acquisita e da acquisire, non ristorabile per equivalente.

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Lavoro, a norma dell'art. 414 e segg. c.p.c. nelle forme urgenti dell'art. 700 c.p.c.

AFFINCHE' FISSI

con decreto, l'udienza di discussione e disponga la comparizione delle parti con invito ai resistenti sopraindicati di costituirsi nei modi e termini di legge di cui all'articolo 416 c.p.c.incorrendo in difetto, nelle decadenze di cui allo stesso articolo 416 c.p.c. per ivi sentire provvedere nei confronti dei resistenti in epigrafe specificati.

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, **chiede all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti**



CONCLUSIONI

PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITA' E/O DELLA ILLEGITTIMITA' CON CONSEQUENTE DISAPPLICAZIONE dei DD.MM.

a) Previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione del D.M. del MIUR a firma del Ministro del 01.04.2014 numero 235 per l'aggiornamento, la permanenza e la conferma delle graduatorie provinciali ad esaurimento (GaE) nella parte in cui non si è disposto il nuovo inserimento per la scuola secondariadi primo e secondo grado dei docenti forniti del diploma magistrale, titolo del tutto abilitante come stabilito dall'atto ufficiale del 31.01.2014 della Commissione Europea che ha riconosciuto valore abilitante del diploma magistrale conseguito nell'anno suddetto. Del D.M. 353/2014 a firma del ministro delle 22.05.2014 per l'inserimento delle graduatorie di istituto nella parte in cui l'art. 2 si stabilisce che i titolari di diploma magistrale vengono inseriti in seconda fascia di graduatoria quali abilitanti e non in prima fascia laddove vengono graduati gli aspiranti abilitanti è già inseriti nelle graduatorie permanenti; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali delle relative procedure di estrema e contenuti ignoti; nella parte in cui si è negato l'inserimento nelle suddette graduatorie dei docenti in questione.

e per il riconoscimento

all'inserimento della richiedente nella prima fascia delle nuove Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) e per le supplenze nella prima G.P.S. d'istituto del personale docente, scuola secondaria, classe/i di concorso sopra indicate, con posizione



spettante in base al punteggio maturato. Pertanto avendo la istante maturato almeno 3 annualità di servizio nella scuola secondaria alle dipendenze delle Istituzioni Ministeriali Statali,

ritenuta la valenza ambivalente del titolo AFAM, equipollente ad un percorso accademico di secondo livello.

Su tale argomento si sono già espressi in senso favorevole e nel primo grado di giudizio, a seguito di ricorsi patrocinati, per l'anno 2019.

b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella **prima fascia delle nuove graduatorie Provinciali** e nella seconda fascia GPS – Classi A055 – A056 e A030 - anche in assenza del servizio specifico ed ordinare l’inserimento della ricorrente per la relativa fascia secondo le disposizioni europee.

c) ottenere l’abilitazione alla docenza in virtù del reiterato servizio statale, con diritto all’inserimento in tutte le graduatorie degli abilitati, nonché alla spendibilità dell’abilitazione ai fini concorsuali.

d) con vittoria di spese e compensate del presente giudizio, da distrarre in solido, in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

Premesso che

il ricorso ha per oggetto l'accertamento del **diritto della ricorrente all'inserimento a "pettine" nelle graduatorie d'istituto per la classe concorsuale A030, pubblicate dalle istituzioni scolastiche indicate e sopra riportate;**

le supplenze annuali o anche brevi e saltuarie vengono assegnate sulla base della iscrizione in graduatoria: prima fascia (GaE), seconda fascia (abilitati non iscritti in GaE) o terza fascia (quest'ultima riservata ai non abilitati) e della posizione ivi occupata in base al punteggio;

Ciò implica che **gli aspiranti alle supplenze attualmente inseriti** nelle ridette graduatorie potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di supplenze, con conseguente **potenziale interesse contrario** di ciascuno dei ricorrenti che nelle graduatorie interessate vengono scavalcati per l'inserimento a "Pettine" della ricorrente;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia ai docenti attualmente inseriti nelle graduatorie d'istituto per l'a.s. 2020-2022, nelle scuole indicate nell'allegato elenco, che qui si riportano, ossia:

SEDI GRADUATORIE DI ISTITUTO

SAIS073009 "A.GALIZIA" NOCERA INFERIORE

SAPM020007 LICEO STATALE "ALFANO I" SALERNO



STUDIO LEGALE SINISCALCO
AVV.MARCO SINISCALCO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
CORSO VITTORIO EMANUELE N. 174
84122-SALERNO
PEC avv.marcosiniscalco@legalmail.it

SAIS011002 "C.PISACANE" SAPR
SAIS01200T "PARMENIDE" VALLO DELLA LUCANIA
SAIC836006 IST.COMPR. BARONISSI BARONISSI
SAIC8AX00R IST. COMPR. BELLIZZI BELLIZZI
SAIC8A100T I.C. CAVA D.T. "GIOVANNI XXIII" CAVA DE' TIRRENI
SAIC8A200N COLLIANO COLLIANO
SAIC852004 IST.COMPR. EBOLI – ROMANO EBOLI
SAIC857007 IST. C. GIFFONI V.P. "LINGUITI" GIFFONI VALLE PIANA
SAIC8A5005 IST.COMPR. PAGANI S.ALFONSO PAGANI
SMM13400C PAGANI "A. CRISCUOLO" PAGANI
SAIC8BK008 I.C. "PICENTIA" – PONTECAGNANO PONTECAGNANO FAIANO
SAIC88800V IST.COMPR. PONTECAGNANO MOSCATI Comune PONTECAGNANO FAIANO
SAIC8B400X I.C. "TASSO" SALERNO
SAIC8A6001 I.C. SALERNO GIOVANNI PAOLO II SALERNO
SAIC89300A IC SALERNO "ALFANO - QUASIMODO" SALERNO
SAIC8AC00D IST.COMPR. SALERNO CALCEDONIA SALERNO
SAIC8A700R IST.COMPR. SALERNO G. BARRA SALERNO
SAIC8A800L IST.COMPR. SALERNO VICINANZA SALERNO
SAIC87700C IST.COMPR. S.CIPRIANO PICENTINO SAN CIPRIANO PICENTINO
SAIC87100D IST.COMPR. SANT'ARSENIO SANT'ARSENIO
SMM222003 SCAFATI-VIA MARTIRI D'UNGHERIA SCAFATI
SAIC8BY007 IC VIETRI SUL MARE VIETRI SUL MARE
SAPS11000C "A.GATTO" AGROPOLI
SAIS053004 I.I.S. "T.CONFALONIERI" CAMPAGNA
SAIS058007 "DE FILIPPIS - GALDI" CAVA DE' TIRRENI
SAIS059003 "PERITO - LEVI" EBOLI
SAIS073009 "A.GALIZIA" NOCERA INFERIORE
SAPM020007 LICEO STATALE "ALFANO I" SALERNO
SAIS011002 "C.PISACANE" SAPRI



STUDIO LEGALE SINISCALCO
AVV.MARCO SINISCALCO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
CORSO VITTORIO EMANUELE N. 174
84122-SALERNO
PEC avv.marcosiniscalco@legalmail.it

SAIS01200T "PARMENIDE" VALLO DELLA LUCANIA

SAIC8AT00D IST. COMPR. AGROPOLI "R. VAIRO" AGROPOLI

SAIC887003 Descrizione scuola IST.COMPR. ALBANELLA Comune ALBANELLA

SAIC836006 Descrizione scuola IST.COMPR. BARONISSI Comune BARONISSI

SAIC8AX00R Descrizione scuola IST. COMPR. BELLIZZI Comune BELLIZZI

SAIC80600A IST.COMPR. BRACIGLIANO Comune BRACIGLIANO

SAIC8BJ00C Descrizione scuola IST.COMPR. CAMPAGNA CAP. Comune CAMPAGNA

SAIC8AZ00C Descrizione scuola IST. COMPR. CAPACCIO PAESTUM Comune CAPACCIO PAESTUM

SAIC84600R Descrizione scuola IST.COMPR. CASTEL S.G.- LANZARA Comune CASTEL SAN GIORGIO

SAIC8A300D Descrizione scuola I.C. CAVA "CARDUCCI-TREZZA" Comune CAVA DE' TIRRENI

SAIC8A200N Descrizione scuola COLLIANO Comune COLLIANO

SAIC85000C Descrizione scuola IST.COMPR. CONTURSI Comune CONTURSI TERME

SAIC852004 Descrizione scuola IST.COMPR. EBOLI – ROMANO Comune EBOLI

SAIC81900C Descrizione scuola IST.COMPR. EBOLI III S.CECILIA Comune EBOLI

SAIC872009 Descrizione scuola IST.COMPR. POLLA Comune POLLA

SAIC88800V Descrizione scuola IST.COMPR. PONTECAGNANO MOSCATI Comune PONTECAGNANO FAIANO

SAIC8AB00N I.C. RITA LEVI-MONTALCINI Comune SALERNO

SAIC8A6001 Descrizione scuola I.C. SALERNO GIOVANNI PAOLO II Comune SALERNO

SAIC8A700R Descrizione scuola IST.COMPR. SALERNO G. BARRA Comune SALERNO

SAIC87100D Descrizione scuola IST.COMPR. SANT'ARSENIO Comune SANT'ARSENIO

SAIC8BY007 Descrizione scuola IC VIETRI SUL MARE Comune VIETRI SUL MARE

Rilevato che

- **La notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;**
- **l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio** e significative, a riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990,



numero 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

- **La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;**
- già l'articolo 12 della legge 21 luglio 2000, numero 205, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'articolo 151 c.p.c.;**
- Il **TAR Lazio**, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, disponesistematicamente **-quale forma di notifica diverse alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'articolo 150 c.p.c.- la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;**
- anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a* **forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati mediante inserimento del ricorso nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio interessato [...]** (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G.



STUDIO LEGALE SINISCALCO
AVV.MARCO SINISCALCO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
CORSO VITTORIO EMANUELE N. 174
84122-SALERNO
PEC avv.marcosiniscalco@legalmail.it

n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del MIUR).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica **continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.** Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami/12>.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.,** in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami ed è anche l'inserimento in G. U.

VOGLIA

AUTORIZZARE UNA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie d'istituto classe di concorso A030, indicate dalla ricorrente e vigenti per l'anno scolastico **2020/2022 -ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO ON-LINE DELLE SCUOLE INTERESSATE DEI SEGUENTI DATI:**
 - a) **autorità giudiziaria** innanzi alla quale si procede, **numero di registro del ricorso e data dell'udienza;**



- b) nome della ricorrente indicazione dell'amministrazione intimata;**
- c) sunto dei motivi del ricorso;**
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie d'istituto;**
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.**

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che la ricorrente non ha avuto un reddito imponibile superiore ad € 32.298,99 e quindi nessuna somma è dovuta a titolo di contributo unificato anche per la particolare materia di esenzione che ci occupa.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si depositano i seguenti titoli ed i seguenti documenti

Procura alle liti a favore dell'avv. Marco Siniscalco

- 1) diploma A.F.A.M. pianoforte classe concorso AJ56 conseguito presso il Conservatorio di Benevento;
- 2) diploma di liceo Scientifico conseguito presso Istituto Sapiientia Pagani;
- 3) 24 CFU conseguiti presso Università Giustino Fortunato di Benevento;
- 4) certificazione linguistica LRN Level 1 Certificate in SOL International (CEFB2);
- 5) Mater “EDUCATORE MUSICALE PROFESSIONALE: Esperto in didattica musicale per la scuola primaria e secondaria di I grado conseguito presso Università Giustino Fortunato di Benevento.

Servizio scuole statali.

- 1) Istituto Comprensivo Statale Buccino codice A030 dal 21/11/2011 al



22/12/2011;

- 2) Istituto Comprensivo Statale Lanzara codice AJ56 dal 19/11/2012 al 30/06/2013;
- 3) Istituto Comprensivo Statale Colliano codice AJ56 dal 23/09/2013 al 30/06/2014;
- 4) Istituto Comprensivo Statale Colliano codice AJ56 dal 15/09/2014 all'8/03/2015;
- 5) Istituto Comprensivo Statale Scafati Anardi codice AJ56 dal 9/03/2015 al 30/06/2015;
- 6) Istituto Comprensivo Statale Campagna Capoluogo codice AJ56 dal 29/09/2015 al 30/05/2016;
- 7) Istituto Comprensivo Statale Campagna capoluogo codice AJ56 dal 28/10/2016 al 30/06/2017;
- 8) Istituto Comprensivo Statale Eboli Romano codice AJ56 dal 2/10/2017 al 26/03/2018;
- 9) Istituto Comprensivo Statale Montalcini Salerno codice AJ56 dal 27/09/2018 al 30/06/2018;
- 10) Istituto Comprensivo Statale Campagna Capoluogo codice AJ56 dall'8/10/2018 al 31/08/2019;
- 11) **Istituto Comprensivo Statale Montalcini Salerno codice AJ56 dal 24/09/2019 al 30/06/2020.**

GIURISPRUDENZA

1. IL TRIBUNALE DI **CASSINO**, SEZIONE LAVORO (SENTENZA 12 GIUGNO 2019, GIUDICE RAFFAELE IANNUCCI);
2. IL TRIBUNALE DI **NOCERA INFERIORE**, SEZ. LAVORO (DOPPIA SENTENZA DEL GIUDICE FRANCESCO RUGGIERO, 02.05.2019);



STUDIO LEGALE SINISCALCO
AVV.MARCO SINISCALCO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
CORSO VITTORIO EMANUELE N. 174
84122-SALERNO
PEC avv.marcosiniscalco@legalmail.it

3. IL TRIBUNALE DI **NAPOLI NORD**, SEZ. LAVORO. SENTENZA DEL 18.04.2019, GIUDICE GENNARO IACONE, SULLA CONSERVAZIONE DEL DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO, PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE, A BENEFICIO DI TRE DOCENTI - COMPARTO A.F.A.M.- CHE AVEVANO CONSEGUITO, CON PRECEDENTE PRONUNCIA GIUDIZIARIA, LA COLLOCAZIONE NELLA GRADUATORIA SUPERIORE ED AVEVANO POI SUBITO (CONTRO)RICORSO, SEMPRE AL GIUDICE DEL LAVORO;
4. IL TRIBUNALE DI **ORISTANO**, SEZ. LAVORO. SENTENZA DEL 20.03.2019, GIUDICE SALVATORE CARBONI;
5. IL TRIBUNALE DI **PADOVA**, SEZ. LAVORO, A BENEFICIO DEL DOCENTE RICORRENTE, IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCENOGRAFIA PRESSO L'ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI (SENTENZA DEL 26.02.2019, GIUDICESSA SILVIA RIGON);
6. IL TRIBUNALE DI **TERMINI IMERESE (PA)** SEZ. LAVORO, A BENEFICIO DI TRE PIANISTI, TRE CLARINETTISTI ED UN DIPLOMATO IN ARTI VISIVE (BELLE ARTI), ORDINANZA DEL 21.08.19, GIUDICE DOTT. SSA LAURA DI BERNARDI.

Salvis iuribus

Avv. Marco Siniscalco

